



COMUNE DI PIANENGO

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 07.04.2020

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOCIO
ASSISTENZIALE E CULTURALE**

**Oggetto: ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE RISORSE DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE (ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N°658 DEL 29.03.2020)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, in data 29 marzo 2020 (pubblicazione in data 30 marzo 2020; G.U. n°85), è stata emanata l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n°658 (*“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*);

DATO ATTO che tale Ordinanza, all'articolo 2 (*“Riparto risorse per solidarietà alimentare”*), stabilisce quanto segue:

“1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri : a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c); b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. Le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n°18.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n°18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

5. I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L'Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;

Dato atto, inoltre, che l'articolo 1, comma 3°, dell'Ordinanza stabilisce quanto segue: *“In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta”;*

Rilevato che, in sintesi, l'Ordinanza prevede quanto segue:

- a) Il Fondo di solidarietà comunale viene, in parte, anticipato, in quanto destinato a finanziarie misure urgenti di "solidarietà alimentare". Quindi, con tale denominazione, le risorse devono essere inserite ed acquisite in bilancio;
- b) In caso di mancata approvazione di bilancio (regime di esercizio provvisorio), è possibile l'utilizzo delle risorse previa variazione di bilancio con deliberazione di Giunta;
- c) L'articolo 2 dell'ordinanza individua i criteri per il riparto delle risorse ("*Risorse di solidarietà alimentare*");
- d) Le risorse assegnate possono essere integrate anche da eventuali donazioni ricevute;
- e) Il fondo complessivo (risorse assegnate + eventuali donazioni ricevute) deve essere utilizzato per l'acquisto di:
 - Buoni spesa, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
 - generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- f) Entrambe le modalità di acquisto possono essere effettuate "in deroga" al D.Lgs n°50/2016, cioè in deroga al Codice dei contratti pubblici;
- g) I Comuni, sia per acquistare i beni sopra indicati (buoni spesa e prodotti alimentari) che per distribuirli, possono avvalersi degli "Enti del Terzo Settore", cioè: le Organizzazioni di Volontariato; le Associazioni di Promozione Sociale; gli Enti filantropici; le Reti associative; le Società di mutuo soccorso; Le imprese sociali;
- h) Per tutte le attività connesse alla "distribuzione alimentare", non sono previste restrizioni alla circolazione dei volontari e degli altri soggetti coinvolti nelle iniziative;
- i) L'Ufficio dei Servizi Sociali deve individuare sia "la platea dei beneficiari" che il relativo contributo (cioè l'ammontare del buono spesa);
- j) Siffatta individuazione deve avvenire sulla base di due parametri generali:
 - "nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica";
 - nuclei "in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico";

Accertato che a questo Comune sono state assegnate le seguenti somme:

QUOTA a)	€ 13.354,64
QUOTA b)	€ 254,72
TOTALE CONTRIBUTO (a + b)	€ 13.609,36

Preso atto che, essendosi in regime di esercizio provvisorio, è stata effettuata una previa variazione di bilancio, con la quale sono state acquisite le risorse finanziarie statali e destinate a "misure urgenti di solidarietà alimentare", come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n°23 del 06.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

Rilevato che:

- ⇒ E' stato prescelto il sistema dei Buoni Spesa, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale (www.comune.pianengo.cr.it);
- ⇒ A tal riguardo, sono stati individuati dal Comune gli operatori commerciali presso i quali i buoni spesa saranno utilizzabili;
- ⇒ I predetti operatori commerciali accetteranno i buoni spesa e consegneranno ai cittadini i beni di prima necessità, richiedendone in seguito il pagamento a questa Amministrazione Comunale;
- ⇒ Sono stati raggiunti accordi con i seguenti enti del Terzo Settore, ai fini della distribuzione dei buoni alimentari;
- ⇒ Tutti i cittadini, che ritengono di avere titolo ad ottenere i buoni spesa alimentari, in base a quanto previsto dall'illustrata Ordinanza, possono presentare domanda, utilizzando il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva in merito alla loro condizione economica e sociale, elaborato dagli Uffici comunali;
- ⇒ L'Ufficio Servizi Sociali provvederà all'individuazione dei soggetti beneficiari dei buoni spesa alimentari, sulla base delle domande pervenute;

Ritenuto di approvare la seguente **Disciplina per l'erogazione dei buoni spesa alimentari**:

- a) Il buono spesa alimentare massimo complessivamente erogabile, in favore di un nucleo familiare residente o domiciliato in Comune, è pari ad € 350,00;
- b) Il buono spesa alimentare base è pari ad € 150,00 riferito ad un nucleo familiare composto da una sola persona. Per ogni altra persona, componente il nucleo familiare, viene previsto un aumento di € 50,00, o di € 100,00 in caso di minori da 1 giorno a 3 anni, fino al valore massimo previsto alla lettera "a";
- c) I valori indicati alle lettere "a" e "b" potranno essere rivisti, in aumento o in diminuzione, in base al numero di domande ammesse. L'aumento o la diminuzione sarà effettuata in proporzione al numero delle domande pervenute;
- d) Il buono spesa può essere utilizzato solo presso gli operatori commerciali individuati dall'Amministrazione;
- e) Il buono spesa può essere utilizzato anche in modo frazionato, fino all'ammontare complessivo previsto, in quanto il medesimo sarà composto da buoni del valore unitario di € 10,00;
- f) Il buono spesa è nominativo e personale. Non può essere, in alcun modo, ceduto a terzi, né convertito in denaro. Verrà ritirato dall'esercizio commerciale per la riscossione del prezzo dal Comune intestato;
- g) Il buono spesa potrà essere speso solo per l'acquisto di alimenti, e beni di prima necessità, con esclusione dei seguenti prodotti: alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie, ed in generale per beni non di prima necessità;
- h) Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale; l'eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente. Non sono ammessi "resti" in denaro sul valore del buono;
- i) Gli esercizi commerciali individuati emetteranno **con cadenza mensile** una nota di debito fuori campo IVA nei confronti del Comune di Pianengo. Tale nota (che sarà corredata dai buoni ricevuti) dovrà riportare l'elenco dei buoni e l'intero importo da rimborsare;
- j) Per avere accesso al buono spesa alimentare, il cittadino dovrà autodichiarare-autocertificare, utilizzando il modello-schema comunale, quanto segue:
 - di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno, in quanto: [illustrare sinteticamente le ragioni dello stato di bisogno]*
 - che nessun componente del nucleo familiare ha mai fruito di forme di sostegno pubblico.*
Oppure
 - che un componente del nucleo familiare è stato assegnatario di forme di sostegno pubblico. Precisamente:*
- k) Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda;
- l) L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pianengo esaminerà le domande e procederanno alla stesura di un elenco di nuclei familiari ammessi al beneficio del buono pasto alimentare, sulla base degli indicati due parametri generali:
 - "nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica".
 - nuclei "in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico".
- m) L'elenco sarà approvato dal Responsabile del Settore Socio – Assistenziale con propria determinazione;

Presa visione:

- Dell'Avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito dell'emergenza sanitaria (**ALLEGATO A**);
- Dello schema di domanda per l'accesso al beneficio del buono pasto alimentare (**ALLEGATO B**);
- Del modello di certificazione del "buono spesa alimentare" (**ALLEGATO C**);
- Dell'elenco degli operatori commerciali aderenti (**ALLEGATO D**);

Visto il D.Lgs n°267/2000;

Visto il DPR n°445/2000;

Vista l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n°658 del 29 marzo 2020;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, in fase di redazione;

Richiamato il decreto del Sindaco n°009 del 23.12.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio in oggetto;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che, essendosi in regime di esercizio provvisorio, è stata effettuata una previa variazione di bilancio, con la quale sono state acquisite le risorse finanziarie statali e destinate a "*misure urgenti di solidarietà alimentare*", come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n°23 del 06.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- 2) Di approvare la "*Disciplina per l'erogazione dei buoni spesa alimentari*", così come indicata in premessa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata;
- 3) Di approvare, altresì:
 - L'Avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito dell'emergenza sanitaria (**ALLEGATO A**);
 - Lo schema di domanda per l'accesso al beneficio del buono pasto alimentare (**ALLEGATO B**);
 - Il modello di certificazione del "*buono spesa alimentare*" (**ALLEGATO C**);
 - L'elenco degli operatori commerciali aderenti (**ALLEGATO D**);
- 4) Di dare atto che:
 - L'Avviso pubblico, unitamente allo schema di domanda, all'elenco degli operatori economici individuati ed alla connessa disciplina, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale (www.comune.pianengo.cr.it), nella sezione trasparenza e sulla pagina istituzionale facebook del Comune, oltre altre forme di pubblicità;
 - L'Ufficio di Ragioneria comunale procederà a tutti gli adempimenti ed atti finanziario-contabili, connessi e conseguenti alla presente determinazione;
 - L'Ufficio Servizi Sociali si occuperà della raccolta e della valutazione delle domande, nonché alla redazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, che sarà successivamente approvato dal Responsabile competente;
- 5) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n°241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n°62/2013 ("*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza*").

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI,
SOCIO ASSISTENZIALI CULTURALI
(Alesio Dr. Massimiliano)**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Nicolini Rag. Gisella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pianengo _____

IL MESSO COMUNALE
(Morali Stefania)